

**STATUTO**  
**COOPERATIVA SOCIALE «EIDÉ»**  
**soc. coop. sociale**  
**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**  
**(ai sensi dell'art. 10, co. 8, D.Lgs. n. 460/97)**

***Titolo primo***  
***Costituzione- sede- durata***

**Art. 1**  
***Denominazione, sede, durata e norme applicabili***

E' costituita con sede nel Comune di Parma, la società cooperativa sotto la denominazione: «**EIDÉ** società cooperativa sociale», - ONLUS - a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche e della legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 2014.

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

***Titolo secondo***  
***Scopi - Oggetto Sociale***

**Art. 2**  
***Scopi e oggetto Sociale***

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali e/o socio - educativi. In particolare la cooperativa, animata dall'ispirazione cristiana e mossa da finalità educative che appartengono ai suoi membri, si pone l'obiettivo di offrire, in via prioritaria ma non esclusiva, a minori, adolescenti e a giovani adulti gli strumenti necessari per una piena realizzazione della propria persona e un completo inserimento nella realtà sociale. La cooperativa ha altresì l'obiettivo di diffondere e dare attuazione al principio di pari opportunità tra donna e uomo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione della condizione femminile, nonché attraverso la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e

discriminazione sessista.

La cooperativa considera ambiti privilegiati della sua azione la scuola e la formazione, il tempo libero, la cultura, e si prefigge di realizzare i suddetti scopi attraverso la gestione delle seguenti attività, precisandosi in ogni caso che tutte le attività che richiedono competenze e titoli specifici verranno svolte da personale qualificato a norma delle disposizioni di legge vigenti:

## **SCUOLA E FORMAZIONE**

La cooperativa

- assicura la gestione di attività curricolari ed extracurricolari per scuole di ogni ordine e grado;
- sostiene, attraverso la gestione di una serie di servizi, tutti i momenti della vita scolastica, ivi comprese tutte le fasi dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- gestisce nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, spazi bimbi e centri bambini e genitori e altri servizi innovativi rivolti all'infanzia, compreso il servizio Tagesmutter;
- offre itinerari e pacchetti didattici per integrare e sviluppare i tradizionali percorsi curricolari;
- organizza e gestisce attività di sostegno scolastiche ed extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;
- qualifica l'operato di insegnanti ed educatori con corsi di aggiornamento e formazione;
- supporta la scelta dei percorsi scolastici, post-diploma e universitari e l'inserimento nel lavoro con servizi di orientamento, selezione e preparazione a precorsi e concorsi;
- programma e gestisce interventi sociali principalmente rivolti a persone diversamente abili, offrendo alle stesse, alle famiglie, ai loro insegnanti ed educatori, alla comunità, alle associazioni e alle istituzioni in genere, le opportunità scolastiche ed extrascolastiche, le conoscenze e gli strumenti per una efficace azione di promozione e di educazione alla diversità; per la realizzazione di tali attività si propone di gestire iniziative e centri a loro favore;
- prepara ad esami e concorsi, organizza e gestisce corsi di lingua e cultura generale, sostiene durante l'orario scolastico e supporta in attività extrascolastiche e formative gli immigrati comunitari ed extracomunitari;
- offre e gestisce corsi e altre iniziative di formazione, per qualificare e riqualificare a livello professionale, culturale e motivazionale le persone impegnate in mestieri, professioni e nel volontariato;
- offre servizi di consulenza e progettazione;
- qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, potrà accreditarsi per diventare "Ente titolare per la gestione dei processi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze";
- offre servizi specifici nell'ambito della diagnosi e cura di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) quali a titolo di esempio:
  - Diagnosi neuropsicologica

- Riabilitazione cognitiva per dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia
- Psicoterapia (individuale e di gruppo)
- Sostegno psicologico
- Interventi in classe e con insegnanti per facilitare l'inclusione degli alunni con DSA
- Consulenza sugli strumenti compensativi anche in riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- Tutoraggio individuale.

## **TEMPO LIBERO**

La cooperativa

- valorizza il tempo libero delle persone di ogni età gestendo attività formative, ricreative, ludiche, sportive ed anche percorsi di turismo sociale, responsabile e sostenibile;
- sviluppa le capacità di espressione artistica, drammatica e sportiva delle persone, con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili;
- affianca le famiglie nell'educazione dei figli, nella loro cura e nella loro concreta gestione nei vari momenti e attività della giornata con attività educative;
- forma con corsi di qualificazione gli educatori del tempo libero e delle attività parascolastiche ed extrascolastiche e tutte le persone comunque interessate;
- promuove e gestisce centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a soggetti in situazione di marginalità e disagio sociale;
- gestisce servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi e in particolare gestisce centri diurni ed altre strutture con carattere animativo-ricreativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per la cultura di cui al punto seguente;
- sviluppa applicazioni e gestione di FAB LAB;
- offre servizi di consulenza e progettazione.

## **CULTURA**

La cooperativa

- realizza percorsi ed eventi culturali ed artistici in collaborazione con monumenti, musei, pinacoteche, biblioteche, archivi ed altro, per educare alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico e per sviluppare la dimensione estetica delle persone;
- organizza corsi, percorsi, pacchetti didattici e ogni altra iniziativa diretta a far crescere le persone nella conoscenza e nel rispetto dell'ambiente naturale nella varietà delle sue componenti e nei suoi ritmi, sensibilizzando a tutte le questioni ad esso legate;
- educa alla valorizzazione delle culture, delle tradizioni e dei mestieri che caratterizzano il presente o sono appartenuti al passato;
- è attenta al mondo delle comunicazioni, offrendo strumenti e iniziative formativi e informativi per insegnanti, educatori, mondo del volontariato e della cooperazione e soggetti comunque interessati;

- promuove e gestisce tutte le iniziative che favoriscono la promozione culturale e la qualificazione professionale delle donne;
- incoraggia il dialogo tra le culture, mettendo a disposizione gli strumenti e gestendo le iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazione e favorire un reciproco arricchimento;
- è attenta ai processi di integrazione europea e ai rapporti con i paesi di ogni parte del mondo per cogliere e fare conoscere le ricchezze che ne possono derivare, attraverso la gestione di appositi servizi e/o progetti di cooperazione;
- offre servizi di consulenza e progettazione.

### **SOCIOASSISTENZIALE/SANITARIO**

La cooperativa gestisce servizi sanitari e di assistenza, nei modi e nelle forme ritenute idonee per il raggiungimento dello scopo sociale, quali, a titolo puramente indicativo:

- Servizi ed interventi di sanità leggera, attraverso l'avvio e la gestione di centri sanitari quali poliambulatori specialistici e ambulatori odontoiatrici;
- servizi di assistenza domiciliare semplice integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di persone anziane, inferme o bisognose, e di persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio sociale;
- assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di cura;
- servizi specialistici assistenziali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;
- attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari (SAD) che presso strutture sanitarie, comunità e simili;
- educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- strutture sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche, fisioterapiche e riabilitative, centri termali e simili;
- l'organizzazione e la gestione di centri per anziani quali: case di cura, case di riposo, Casa albergo, Alberghi per anziani case protette, CRA (Casa Residenza Anziani), RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), appartamenti protetti, Comunità alloggio, residenze protette, centri diurni;
- l'organizzazione e la gestione di centri per disabili quali Centro socio-riabilitativo residenziale, Gruppo appartamento, Residenza protetta, Centro socio-riabilitativo diurno, Centro socio - occupazionale o di terapia occupazionale
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per adulti in difficoltà, quali a titolo esemplificativo:
  - gestione di progetti socioriabilitativi in Bassa Soglia, ivi compreso quello per Bassa Soglia riservato per alcoolisti e tossicodipendenti;
  - Dormitori e/o centri a bassa soglia riservati esclusivamente ad utenti con problemi di dipendenze; Prima e seconda Accoglienza;

- Centri Diurni;
- Luoghi di aggregazione finalizzati a: socializzazione, avvio di percorsi per inserimento in attività laboratoriali, sostegno psico-sociale, segretariato sociale per l'accesso alle risorse., ivi compresi quelli riservati ad alcoolisti e tossicodipendenti;
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per immigrati e profughi, quali, ad esempio, Centri di accoglienza abitativa;
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per minori, quali a titolo esemplificativo: Comunità di pronta accoglienza, Comunità educativa, Comunità di tipo familiare, Centri diurni;
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi quali Case famiglia, Casa della carità, Comunità madre-bambino, Appartamenti di accoglienza temporanea per donne/madri.

### **SOCIOEDUCATIVO**

La cooperativa gestisce:

- Centri di aggregazione giovanile;
- Comunità educative per minori.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale, ad anziani, a minori e giovani.

Inoltre la cooperativa può svolgere attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone a norma dell'art.4 della legge 381 del 1991 e successive modifiche, in particolar modo dirette ai soggetti inseriti nei servizi di cui ai commi precedenti; in tal caso l'organizzazione della cooperativa sociale sarà dotata di una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A (socio assistenziali e/o educative) e quelle di tipo B (qualsiasi altra tipologia di attività); inoltre le tipologie di svantaggio e le aree di intervento saranno tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e per garantire il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B.

A titolo di esempio, le attività di cui sopra possono essere:

- a) Servizi di portineria e similari
- b) Servizi di pulizia
- c) Servizi di lavanderia
- d) Servizi amministrativi e di segreteria
- e) Gestione mense, servizi di ristorazione, agriturismi e b&b
- f) Attività agricole, con particolare attenzione rivolta all'agricoltura sociale
- g) Progettazione e realizzazione corsi musicali

- h) Gestione ospitalità profughi e persone in condizioni di difficoltà sociali e/o economiche.

La cooperativa svolge inoltre attività di progettazione, produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della società.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di appalti, convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

La cooperativa può inoltre:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;
- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;
- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

### **Titolo terzo**

#### **Soci**

#### **Art. 3**

#### **Numero, funzione e tipologia**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- ✓ concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- ✓ partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- ✓ contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci lavoratori svantaggiati ex art.4 L.381/91 e s.m.i. (nel caso in cui la cooperativa si configuri come a) sub b);
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'articolo precedente, terz'ultimo comma.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

#### **Art. 4**

### **Ammissione e obblighi**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- d) il numero delle azioni, ed il loro valore complessivo, che si propone di sottoscrivere;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

Il CdA può inserire il nuovo socio in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi



sociali;

- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa l'azione sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Le azioni dovranno essere liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

### **Art. 5**

#### ***Perdita della qualità***

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

### **Art. 6**

#### ***Recesso***

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

### **Art. 7**

#### ***Esclusione***

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere

invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della azione loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

#### **Art. 8**

##### ***Eredi***

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

#### ***Titolo quarto***

##### ***Soci finanziatori***

#### **Art. 9**

##### ***Soci sovventori***

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e e) dell'art.4 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 10**

##### ***Recesso dei soci sovventori***

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### **Art. 11**

##### ***Azioni di partecipazione cooperativa***

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di

partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

## **Art. 12**

### ***Recesso dei soci finanziatori detentori di azioni di partecipazione cooperativa***

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso

spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

### **Art. 13**

#### ***Strumenti finanziari partecipativi***

Possono essere ammessi come soci finanziatori della cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/1992 e di cui ai precedenti articoli del titolo quarto del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente articolo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente articolo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle

azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **Art. 14**

##### ***Recesso dei soci finanziatori***

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### ***Titolo quinto***

##### ***Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi***

#### **Art. 15**

##### ***Obbligazioni***

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

#### **Art. 16**

##### ***Strumenti finanziari non partecipativi***

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

## **Titolo sesto** **Patrimonio sociale**

### **Art. 17** **Elementi costitutivi**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale, ciascuna, di € 200,00 (duecento/00);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di € 1.000,00 (mille/00) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) dal capitale sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa
- d) dal capitale sociale degli altri soci finanziatori di cui all'art.13
- e) dalla riserva legale indivisibile;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.4;
- g) da eventuali riserve straordinarie
- h) dalle riserve divisibili (in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.13 del presente statuto);
- i) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve, tranne quelle indicate ai punti f) e h), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

### **Art. 18** **Azioni**

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della azione sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conferimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

## **Art. 19**

### ***Bilancio di esercizio***

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) con la possibilità per l'assemblea di deliberare in sede di approvazione del bilancio un aumento fino al 2% per i soci sovventori;
- d) una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla legge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione delle quote sociali;
- e) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni degli altri soci.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui ai punti c), d) ed e), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

## **Art.20**

### ***Ristorni***

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ✓ erogazione diretta;
- ✓ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ✓ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto



previsto in apposito regolamento.

**Titolo settimo**  
**Organi sociali**

**Art. 21**  
**Organi sociali**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea;
- d) organo di controllo contabile.

**Art. 22**  
**Decisioni dell'Assemblea**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale e nomina del revisore contabile o della società di revisione incaricata del controllo contabile;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01
- e) la modificazione dell'atto costitutivo
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01.

Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

### **Art. 23**

#### ***Convocazione dell'Assemblea***

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 24**

#### ***Validità dell'Assemblea***

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

### **Art. 25**

#### ***Deliberazioni dell'Assemblea***

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art. 22 del presente statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

### **Art. 26**

#### ***Votazioni***

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

#### **Art. 27**

##### ***Presidenza dell'Assemblea***

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.

#### **Art. 28**

##### ***Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

#### **Art. 29**

##### ***Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza

degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

### **Art. 30**

#### ***Poteri del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 35.

### **Art. 31**

#### ***Rappresentanza della società***

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **Art. 32**

#### ***Collegio Sindacale***

Il collegio sindacale, se presente (obbligatorio per legge o nominato), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello

scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 33**

#### ***Controllo contabile***

Al di fuori dei casi in cui è presente il collegio sindacale (art.32), il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio Sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### ***Titolo Ottavo***

#### ***Scioglimento e liquidazione***

### **Art. 34**

#### ***Scioglimento della società***

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai detentori di strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed

eventualmente al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Titolo Nono**  
**Disposizioni generali e finali**

**Art. 35**  
**Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

**Art. 36**  
**Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e 1/2 dal capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 37**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si

applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.  
Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.

f.to Alessandro De Luca

f.to Alfredo D'Antonio - impronta del sigillo